



aggiornamenti e notizie

Contributo per il rilascio del permesso di soggiorno e del permesso lungo soggiornanti

Con il **DECRETO 6 ottobre 2011** del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, viene stabilito il **Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno**.

Il provvedimento trova il suo fondamento giuridico nella legge 15 luglio 2009 n. 94 che all'art. 1 lettera b) aveva provveduto alla modifica dell'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione), nella parte relativa al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno. Nel caso di specie, la legge 95 ha introdotto all'articolo 5 il comma 2 ter secondo cui "*La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14 bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari*".

In ottemperanza quindi al Decreto legislativo 286/98, il Decreto 6 ottobre 2011, dispone che il contributo per il rilascio ed il rinnovo del pds venga richiesto ai cittadini stranieri maggiorenni secondo il seguente criterio:

- a) **Euro 80,00** per i permessi di soggiorno di **durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;**
- b) **Euro 100,00** per i permessi di soggiorno di durata **superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;**
- c) **Euro 200,00** per il rilascio del **permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo** e per i richiedenti il **permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a)**, del D.Lgs. 286/98 (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea).

La richiesta del contributo si va a sommare e non sostituisce quanto già richiesto per il rinnovo presso le Poste Italiane (30 Euro per l'invio della richiesta, 27,50 per il rilascio del PSE).

Come recita lo stesso art. 5 comma 2 ter, **sono esclusi dal versamento del nuovo contributo i cittadini stranieri con pds per richiesta asilo, asilo, protezione sussidiaria, protezione umanitaria.**

Secondo quanto disposto dal Decreto 6 ottobre 2011, sono altresì escluse le seguenti categorie:

1. I cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di **età inferiore ai 18 anni**;
2. I cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett b) del D.Lgs. 286/98 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso);
3. I cittadini stranieri che **entrano nel territorio nazionale** per ricevere **cure mediche**, nonché loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 286/98;
4. I cittadini stranieri richiedenti **l'aggiornamento o la conversione** del permesso di soggiorno in corso di validità.

Sono soggetti al pagamento del contributo quanti presentano le istanze di rilascio e di rinnovo a partire dal 30 gennaio 2012.

Con Circolare del ministero dell'Interno del 27 gennaio u.s. sono state date le indicazioni pratiche relative alle modalità di pagamento del contributo.

Il pagamento verrà effettuato tramite lo stesso bollettino postale già previsto per il rilascio del pds elettronico. I due importi andranno versati quindi **in un'unica soluzione** sul c.c. n- 67422402 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro con causale *"importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico"*.

Il bollettino è disponibile presso gli uffici postali poiché già adoperato da tempo per il rilascio del pds elettronico.

Laddove si dovesse verificare un'incongruenza tra quanto versato ed il pds richiesto, sarà cura della Questura, in fase di istruttoria, comunicare la necessità di integrazione. In questo caso, la procedura di rilascio e rinnovo verrà sospesa fino a quanto lo straniero non provvederà al versamento della somma da integrare. Per il versamento dell'integrazione, Poste italiane dovrebbe aver provveduto alla stampa di bollettini postali appositi con l'indicazione della causale *"integrazione pagamento"*.